



Comune di Rovereto

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Determinazione del Dirigente

N. 18 / 2022 Data 12/01/2022

OGGETTO:

Bando di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 76 e seguenti del Capo VI "Mobilità volontaria" del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro dd. 1° ottobre 2018 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, per la copertura di n. 1 posto vacante di funzionario informatico, categoria D – livello base presso il Servizio Informatica. Ammissione candidati.

Relazione

Con propria determinazione n. 1899 di data 27 ottobre 2021 è stato approvato il bando di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 76 e seguenti del Capo VI "Mobilità volontaria" del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro dd. 1° ottobre 2018 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, per la copertura di n. 1 posto vacante di funzionario informatico, categoria D – livello base presso il Servizio Informatica.

In data 27 ottobre 2021 giusto prot. n. 74131 è stato pubblicato il relativo bando di mobilità volontaria riservato ai dipendenti appartenenti alla stessa categoria, livello e figura professionale in servizio a tempo indeterminato presso un ente pubblico in cui applica il vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro dd. 1° ottobre 2018.

Per analogia a quanto previsto per i concorsi pubblici, l'art. 22 del vigente Regolamento Organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e dei servizi e segnatamente il 1° e 2° comma, recitano:

“1. L'ammissione al concorso, come anche l'eventuale esclusione, è disposta con apposito atto debitamente motivato.

2. Non è ammessa l'esclusione dal concorso se non per difetto dei requisiti soggettivi prescritti e con provvedimento motivato - omissis -”.

Il bando di mobilità volontaria di data 27 ottobre 2021 giusto prot. n. 74131 prescrive per i candidati, oltre ai requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, di *“essere inquadrato nella figura professionale di: Funzionario Informatico, categoria D – livello base”.*

Le due domande pervenute nei termini non presentano alcuna irregolarità, pertanto devono essere ammesse alla procedura di mobilità volontaria.

Il Dirigente

premesso quanto sopra;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7/03/2016;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto il capo III "*Disposizioni in materia contabile*" nuovo "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 15.11.2011, n. 56;

dato atto che la presente determinazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 8 del regolamento di contabilità;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29 gennaio 2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 29 gennaio 2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 12 di data 30 gennaio 2021 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – parte finanziaria anno 2022 e delle schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale, n. 52 di data 23 marzo 2021 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 parte obiettivi e n. 221 di data 28 settembre 2021 relativa all'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

visti l'art. 163 Del D. Lgs. n. 267/2000 e il punto 8 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) del principio contabile della competenza finanziaria potenziata – Allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 11 gennaio 2022 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2022 – Linee guida";

DETERMINA

1. di ammettere alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. dell'art. 76 e seguenti del C.C.P.L. dd. 1° ottobre 2018 per la copertura di n. 1 posto vacante di funzionario informatico, categoria D – livello base presso il Servizio Informatica i sottoelencati candidati:
 - C.A., nato a Riva del Garda (TN) il 26/09/1984;
 - Z.M., nato a Trento il 13/01/1979;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi indiretti di carattere finanziario ed economico tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, oppure tali da alterare sotto il profilo della congruità, coerenza ed attendibilità le previsioni del bilancio in corso;
3. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., sono ammessi:
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104.

Il Dirigente
del Servizio Organizzazione e Risorse umane
- dott. Mauro Amadori-